



Decisione/0934/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1103/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1103/TFNSVE/2025-2026, 1103 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. INTER CLUB PARMA (630584) contro la società ASD SALSOMAGGIORE CALCIO (72835) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori YENER EMIN (matricola 2516500) e FANTI MATTIA (matricola 4487876)

In data 24.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 150,00 (centocinquanta/00) per Calciatore FANTI MATTIA (matricola 4487876) ed euro 220,00 (duecentoventi/00) Calciatore YENER EMIN (matricola 2516500) , come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica di euro 370,00 (trecentosettanta/00) per i calciatori in epigrafe, in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai